



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.8.2005
COM(2005) 360 definitivo

**VENTITREESIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**SULLE ATTIVITÀ ANTIDUMPING, ANTISOVVENZIONI
E IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLA COMUNITÀ (2004)**

{SEC(2005) 1038}

INTRODUZIONE

La presente relazione per il 2004 è sottoposta al Parlamento europeo (PE) a seguito della risoluzione del 16 dicembre 1981 del Parlamento stesso sulle attività antidumping della Comunità nonché della relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Per ragioni amministrative il documento consta di sole 10 pagine ed è incentrato principalmente sulle attività svolte nel corso del 2004. Informazioni più dettagliate si possono tuttavia trovare nel documento di lavoro allegato alla presente relazione e disponibile soltanto in inglese; tale documento di lavoro contiene inoltre gli allegati ai quali viene fatto continuo riferimento nella relazione. La struttura generale della presente relazione segue la falsariga di quella del documento di lavoro: entrambi i documenti sono suddivisi nelle medesime sezioni, in modo da poter ritrovare facilmente informazioni più dettagliate consultando il documento di lavoro.

È possibile consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro sul seguente sito

Internet:http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm

1. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia vengono svolte a norma dei regolamenti di base del Consiglio. Nel documento di lavoro è contenuta una sintesi della legislazione vigente. I testi di riferimento in materia di antidumping (AD) e di antisovvenzioni (AS) vengono denominati di seguito: "il regolamento/i regolamenti di base".

1.1. Modifiche apportate alla legislazione comunitaria nel 2004

L'esperienza del 2003, quando due proposte della Commissione per l'istituzione di misure AD definitive non hanno ottenuto la maggioranza richiesta in sede di Consiglio, è servita a evidenziare diverse carenze del processo decisionale nel settore degli strumenti di difesa commerciale (SDC).

Per rimediare a questi problemi, l'8 marzo 2004 il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica i summenzionati regolamenti di base. Oltre ad apportare alcune modifiche al processo decisionale, la modifica dei regolamenti introduce maggiore trasparenza, efficienza e prevedibilità nel ricorso agli SDC. In base alle nuove regole, infatti, le misure si considerano adottate a meno che la maggioranza semplice degli Stati membri non decida di respingere la proposta. I regolamenti di base modificati introducono inoltre termini vincolanti per il completamento delle inchieste di riesame e regole più chiare in merito all'applicazione delle misure di difesa commerciale.

L'introduzione di termini vincolanti per il completamento delle inchieste di riesame e il conferimento agli SDC, in generale, di una maggiore trasparenza costituiscono la risposta a una serie di richieste formulate dal Parlamento europeo nella Risoluzione PE 316.244.

1.2. Strumento di protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nell'aprile del 2004 un regolamento riguardante gli effetti delle sovvenzioni e delle pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi terzi. Tale regolamento, che è entrato in vigore il 20 maggio 2004, prevede l'adozione di misure di riparazione qualora i servizi di trasporto aereo sovvenzionati o offerti a tariffe sleali siano causa di pregiudizio grave per i vettori comunitari su determinate rotte da e verso la Comunità.

Il Parlamento europeo ha partecipato attivamente alla stesura del regolamento: la maggior parte delle modifiche proposte dal PE per chiarire diversi aspetti del regolamento e della sua applicazione sono state accolte e inserite nel testo.

2. ALLARGAMENTO

Anche nel settore degli SDC, come del resto per l'Unione europea in generale, il processo di allargamento ha dato l'avvio a tutta una serie di iniziative. Queste attività si sono concentrate su azioni di accompagnamento delle amministrazioni dei paesi interessati onde facilitarne l'integrazione nei meccanismi di lavoro dell'UE e su azioni intese a garantire che gli operatori economici potessero assumere pienamente il loro nuovo ruolo.

Queste iniziative erano tanto più importanti in quanto a decorrere dal 1° maggio 2004 tutte le inchieste ancora in corso e le misure adottate dai paesi candidati prima dell'adesione sono decadute e le misure comunitarie sono state automaticamente applicate alla nuova Unione composta da 25 Stati membri.

Inoltre, su iniziativa della Commissione, nel marzo del 2004 sono stati avviati riesami intermedi parziali onde esaminare se l'estensione delle misure di difesa commerciale agli utilizzatori e ai consumatori dei 10 nuovi Stati membri potesse causare difficoltà o crisi economiche. In seguito a un'inchiesta svolta dalla "Task force allargamento" in materia di SDC, nel maggio del 2004 sono state introdotte speciali misure transitorie per quattro prodotti oggetto di misure AD. Queste misure transitorie hanno assunto la forma di impegni sui prezzi e/o quantitativi limitatamente ai flussi tradizionali di esportazione verso i nuovi Stati membri e per un periodo limitato.

Inoltre, sulla base dell'esperienza positiva registrata con il "piano d'azione" per il precedente allargamento, i servizi responsabili degli SDC avvieranno un piano analogo per i preparativi in vista del nuovo allargamento della Comunità nel 2007.

3. RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO (SEM) A LIVELLO NAZIONALE

Il lavoro di disbrigo delle domande di riconoscimento dell'SEM è proseguito nel 2004 e riguarda oggi un numero sempre maggiore di paesi. Nel corso del 2004 e nei primi mesi del 2005 sono pervenute altre richieste da Kazakistan, Vietnam, Mongolia

e Armenia, e la Commissione ha chiesto una serie di informazioni supplementari per poterle valutare adeguatamente.

Dal punto di vista concettuale, i criteri validi per stabilire se un intero paese può essere considerato un'economia di mercato a pieno titolo ai fini delle inchieste AD sono ispirati a quelli – definiti all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base – applicabili a titolo individuale alle imprese situate in economie in transizione verso un'economia di mercato.

Il lavoro svolto in questo campo nel corso del 2004 è stato considerevole: in particolare, è stata valutata la domanda di SEM presentata dall'Ucraina nel 2002, a proposito della quale la Commissione ha comunicato le conclusioni definitive alle autorità ucraine nel maggio del 2004. La decisione adottata è stata di non concedere l'SEM in quella fase, poiché non risultavano soddisfatti determinati criteri.

La Commissione ha ricevuto la domanda di SEM della Repubblica popolare cinese (RPC) nel settembre del 2003, e, dopo aver svolto un'analisi esaustiva, è pervenuta a una valutazione preliminare approfondita che è stata comunicata alle autorità cinesi nel giugno del 2004. Nella valutazione vengono evidenziate talune carenze in quattro settori, vale a dire: ingerenza da parte dello Stato, governo societario (*corporate governance*), legislazione sulla proprietà e diritto fallimentare e, infine, settore finanziario. La questione dell'SEM seguirà ad essere esaminata e discussa più dettagliatamente con le autorità della RPC nel corso dei prossimi mesi.

4. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE / CONTATTI BILATERALI

Nel quadro dell'assistenza alle piccole e medie imprese è stato istituito un Help desk (Ufficio di informazione, orientamento e assistenza) nel campo della difesa commerciale per le PMI. La Commissione ha inoltre organizzato o preso parte a 11 seminari di informazione destinati agli operatori economici o alle amministrazioni di paesi terzi. Infine, è stato organizzato un certo numero di riunioni ad hoc su questioni inerenti agli SDC con determinati servizi di paesi terzi responsabili in materia.

5. SINTESI DELLE INCHIESTE E DELLE MISURE AD, AS E IN MATERIA DI SALVAGUARDIA

5.1. Informazioni di carattere generale

Alla fine del 2004 erano in vigore nella Comunità 137 misure antidumping (cfr. allegato O) e 19 misure compensative (cfr. allegato P).

Nel 2004 le misure antidumping e compensative riguardavano soltanto lo 0,3% delle importazioni totali nella Comunità.

NB: maggiori dettagli sulle questioni trattate di seguito vengono forniti nel documento di lavoro allegato alla presente relazione: accanto al titolo di ciascuna sezione figura il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

5.2. Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2000-2004 avviate a norma degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base.

Nel corso del 2004 sono state aperte 29 inchieste: sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di sei procedimenti, uno dei quali riguardante misure compensative.

Undici inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi. Nel corso di uno dei procedimenti (biancheria da letto originaria del Pakistan), la Commissione ha ricevuto una lettera anonima con minacce di morte rivolte personalmente ai funzionari che stavano eseguendo gli accertamenti. I funzionari sono stati quindi costretti a interrompere le visite di verifica e le conclusioni si sono dovute basare sugli elementi disponibili. A tal fine sono state utilizzate le informazioni, sottoposte a verifica, fornite da tutte le parti interessate.

Due procedimenti sono stati conclusi senza l'istituzione di misure: si tratta delle importazioni di PET originario del Pakistan e di quelle di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America.

La scadenza automatica al termine del periodo stabilito di cinque anni è stata autorizzata nel caso di altre 14 misure. Inoltre, 16 misure in vigore nei confronti di importazioni originarie di uno o più dei 10 paesi candidati sono decadute automaticamente alla data dell'adesione all'UE di quei paesi.

5.3. Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame costituiscono come sempre una parte preponderante del lavoro compiuto dai servizi SDC: questo tipo di inchieste ha rappresentato infatti oltre il 60% di tutte le inchieste avviate. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2000-2004.

5.3.1. Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18, rispettivamente, dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno che sia dimostrato, in occasione di un riesame in previsione della scadenza, che è necessario mantenerle nella loro forma originale.

Nel 2004 sono state avviate sei inchieste di riesame in previsione della scadenza, mentre nello stesso anno sette riesami di questo tipo si sono conclusi con la conferma del dazio. Va osservato che le inchieste avviate dopo il 20 marzo 2004 sono ormai prossime alla scadenza, in quanto le conclusioni devono essere raggiunte entro 12 mesi e, in ogni caso, non oltre 15 mesi dalla data di apertura dell'inchiesta in questione. Quattro riesami sono stati chiusi con l'abrogazione delle misure.

5.3.2. *Riesami intermedi (cfr. allegato G)*

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19, rispettivamente, dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore; tali riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping/alle sovvenzioni o a quelli relativi al pregiudizio.

Nel 2004 sono stati avviati in totale ventisei riesami intermedi, di cui dieci del tipo “riesami in previsione dell’allargamento” (cfr. la sezione 2). Sedici riesami intermedi si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio e due procedimenti sono stati chiusi.

5.3.3. *Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)*

Nel corso del 2004 sono stati portati a termine altri riesami, non disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 3, o dall'articolo 19, rispettivamente, dei regolamenti di base o per i quali non era stato pubblicato un avviso di apertura nella GU.

Più specificamente, questi riesami riguardano, tra l’altro: la reintroduzione del dazio a seguito di una sentenza del Tribunale di primo grado, la modifica dell’aliquota del dazio a seguito di relazioni adottate dall’Organo di conciliazione dell’OMC, l’accettazione, la revoca volontaria o la violazione di impegni ecc.

5.3.4. *Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)*

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame “relativo a nuovi esportatori” e un riesame “accelerato” al fine di determinare, rispettivamente, un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale.

Nel 2004 sono stati avviati due riesami relativi a nuovi esportatori, mentre non è stato avviato alcun riesame accelerato. Cinque inchieste, tre delle quali riesami accelerati, sono state portate a termine nello stesso anno. Due di queste inchieste si sono concluse con il mantenimento del livello iniziale del dazio.

5.3.5. *Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)*

L'articolo 12 e l'articolo 19, paragrafo 3, rispettivamente, dei regolamenti di base prevedono la possibilità di avviare riesami relativi all'assorbimento del dazio nei casi in cui gli esportatori si fanno carico, direttamente o indirettamente, del dazio e aumentano pertanto il margine di dumping senza determinare variazioni rilevanti dei prezzi di rivendita.

Nel 2004 un'inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC si è conclusa con un aumento del dazio, mentre l’inchiesta relativa alle importazioni di lampade originarie dello stesso paese è stata chiusa senza un aumento del dazio.

5.3.6. *Inchieste relative all'elusione delle misure (cfr. allegato K)*

L'articolo 13 e l'articolo 23, rispettivamente, dei regolamenti di base hanno introdotto la possibilità di procedere alla riapertura di un'inchiesta qualora si dimostri che le misure vengono eluse.

Nel 2004 sono state aperte otto inchieste e altrettante si sono concluse con l'estensione del dazio, mentre altre tre inchieste sono state chiuse senza estensione del dazio.

5.4. **Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)**

Nel 2004 erano in vigore soltanto due misure di salvaguardia: una relativa alle importazioni di mandarini satsuma (conserva di mandarini) e un'altra relativa alle importazioni di salmone (in quest'ultimo caso si tratta di misure provvisorie).

Le misure di salvaguardia sui prodotti di acciaio che erano precedentemente in vigore, adottate al fine di evitare che il mercato comunitario fosse inondato da prodotti di acciaio dopo che gli Stati Uniti avevano introdotto misure di difesa della loro industria siderurgica, sono state abrogate esattamente il giorno successivo all'abrogazione delle misure di difesa da parte del governo statunitense.

6. **EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE AD/AS**

6.1. **Modifiche apportate alla legislazione comunitaria AD e AS nel 2004 per quanto riguarda l'effettiva applicazione delle misure**

Come già menzionato alla sezione 1.1, i regolamenti di base sono stati modificati onde poter disporre di una base giuridica più solida per l'effettiva applicazione delle misure. Per maggiori dettagli sulle disposizioni dei regolamenti modificati potete consultare il documento di lavoro allegato alla presente relazione.

6.2. **Azioni di controllo e monitoraggio**

Le attività di controllo e monitoraggio relative alle misure in vigore si sono concentrate su quattro settori principali: (1) prevenire le frodi; (2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; (3) migliorare l'efficienza dei controlli utilizzando gli strumenti adeguati e (4) contrastare le pratiche irregolari. Queste iniziative hanno fatto sì che i servizi responsabili degli SDC adottassero un atteggiamento più proattivo nel campo dell'effettiva applicazione delle misure invece di limitarsi semplicemente a reagire ai problemi quando questi si presentano.

6.3. **Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)**

Tra le attività nel campo dell'effettiva applicazione delle misure rientra anche il monitoraggio degli impegni, dato che questi ultimi sono una delle forme che assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che possano effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

Nel 2004 è stata riservata particolare attenzione agli “impegni per l’allargamento”, dal momento che non solo le società che hanno offerto gli impegni ma anche i loro clienti tradizionali nell’UE sono stati sottoposti a rigorose verifiche in loco, il che è servito a garantire il rispetto degli impegni stessi.

All’inizio del 2004 erano in vigore impegni che la Commissione aveva accettato da 76 società. Nel corso del 2004 si sono registrati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: sono stati istituiti dazi AD definitivi nei confronti di sette società in seguito alla revoca dell'accettazione dei loro impegni; gli impegni di trenta società sono terminati per motivi diversi dalla revoca; gli impegni di sette società sono stati sospesi in attesa dell'esito di un riesame ancora in corso. Infine, la Commissione ha accettato quindici offerte di impegni, portando così a 47 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2004.

7. RESTITUZIONI (CFR. ALLEGATO T)

Nel corso del 2004 sono state presentate dieci nuove domande di restituzione a norma, rispettivamente, dell’articolo 11, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base; sono state adottate tre decisioni di rigetto di domande di restituzione, mentre altre sei domande sono state ritirate. Un importatore ha ottenuto la restituzione integrale dei dazi versati, mentre altri due importatori hanno ottenuto solamente una restituzione parziale.

8. CONTROLLO GIURISDIZIONALE: DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA/DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Nel 2004 il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sola sentenza riguardante il settore dell’antidumping o dell’antisovvenzioni: si tratta di una causa relativa alle bilance elettroniche originarie della RPC. La sentenza in questione è particolarmente degna di nota in quanto ha confermato, tra l'altro: (i) che l'onere della prova incombe al produttore esportatore che desidera beneficiare dello status riconosciuto alle imprese operanti in economia di mercato, e (ii) che, ai fini dell'annullamento di un regolamento, l’eventuale errore commesso dalle istituzioni nell’accertamento del danno non è sufficiente ma occorre anche che tale errore abbia influito sulla determinazione dell'esistenza del danno e, pertanto, sul contenuto del regolamento stesso (Il documento di lavoro contiene una sintesi della sentenza).

Nel corso del 2004 sono state intentate nove nuove cause, tutte davanti al Tribunale di primo grado.

Nell’allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2004 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado.

9. ATTIVITÀ NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

9.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi dell'OMC.

Una procedura di risoluzione delle controversie relativa agli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile si è conclusa nel 2004, confermando in larga misura l'impostazione adottata dalla Comunità nel caso in questione.

Il 23 gennaio 2004, in seguito a una richiesta presentata dalla Corea, è stato inoltre costituito un panel in merito al caso delle importazioni di DRAM.

Per maggiori dettagli potete consultare il documento di lavoro allegato alla presente relazione.

9.2. Altre attività nel quadro dell'OMC

Nel corso del 2004 si sono registrati notevoli cambiamenti quanto alle modalità di svolgimento dei negoziati dell'Agenda di Doha per lo sviluppo sugli accordi OMC in materia di antidumping e di sovvenzioni. La Commissione ha continuato a partecipare attivamente ai lavori del Gruppo negoziale sulle norme.

Per quanto concerne il settore dell'AD, la situazione si può descrivere come segue: un ampio ventaglio di proposte è stato presentato nella cosiddetta fase di "individuazione dei problemi" prima della quinta Conferenza ministeriale di Cancun, e molte di queste proposte miravano a una rinegoziazione complessiva degli accordi. Dopo la ripresa dei negoziati del Gruppo negoziale sulle norme nel marzo del 2004, attualmente le discussioni sono entrate in una fase più tecnica e incentrata sui contenuti sostanziali che, a sua volta, preparerà la successiva fase della "ricerca di soluzioni".

Per quanto riguarda le sovvenzioni, anche nel 2004 il dibattito ha continuato ad essere incentrato sulla questione delle sovvenzioni nel settore della pesca. Mentre per gran parte del 2004 i membri dell'OMC sono stati impegnati a discutere delle modalità con cui avrebbero dovuto proseguire in futuro i negoziati, a poco a poco ha iniziato a prendere forma un accordo in merito alle proposte "di compromesso" presentate dalla Comunità.

Parallelamente a queste attività, è regolarmente proseguito il lavoro delle commissioni antidumping, sovvenzioni e misure compensative.

10. CONCLUSIONI

Il 2004 può essere descritto come un anno “medio” in termini di carico di lavoro, misurando quest’ultimo in numero di procedimenti aperti e di misure istituite. È stato, tuttavia, un anno denso di avvenimenti se si considera tutta una serie di altri elementi: dall’allargamento dell’UE alle misure di salvaguardia sulle importazioni di agrumi e di salmone all’adozione, infine, della proposta della Commissione sulla modifica del processo decisionale e l’introduzione di termini di scadenza per i riesami.

Come negli anni precedenti, anche la relazione di quest’anno dimostra che la CE utilizza con cautela gli strumenti di difesa commerciale. L’utilizzo di questi strumenti, nei casi in cui vi si fa ricorso, è soggetto a disciplina e restrizioni molto rigorose pur rappresentando, al tempo stesso, una garanzia effettiva contro pratiche commerciali sleali. Si considera essenziale il ricorso agli SDC nella massima trasparenza, e tale standard elevato è stato ulteriormente innalzato dalle modifiche apportate al quadro normativo nel 2004. La Commissione è determinata a proseguire nella sua azione lungo questa linea politica anche in futuro.